



Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 3 novembre 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011¹ sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 20 capoversi 1–3, 21 capoversi 2 e 4, 24 capoverso 1, 177 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura (LAgr);
visti gli articoli 15 capoverso 2 e 130 della legge del 18 marzo 2005³ sulle dogane;
visti gli articoli 4 capoverso 3 lettera c e 10 capoversi 1 e 3 della legge del 9 ottobre 1986⁴ sulla tariffa delle dogane,

Art. 50

Abrogato

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 6 è abrogato.

- ¹ RS 916.01
- ² RS 910.1
- ³ RS 631.0
- ⁴ RS 632.10

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

3 novembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1

(art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

N. 2

2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, nonché sperma di bovini

Il primo capoverso del testo che precede la tabella è sostituito dalla versione seguente:

Per l'importazione degli animali di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono disciplinate nell'articolo 31 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310). Per l'importazione di sperma di toro non è necessario un PGI.

...

L'intestazione della tabella è modificata come segue:

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [I] (CHF)	Numero di capi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)
-----------------	--------------------------------	--	---

La voce di tariffa 0511.1010 è sostituita dalla versione seguente:

0511.1010	per dose/unità di applicazione	PGI non necessario	12
-----------	-----------------------------------	--------------------	----

La voce di tariffa 0511.1090 è stralciata.

N. 4

4. Disciplinamenti del mercato: latte e latticini, nonché caseina

La nota [4-4] è stralciata.

La tabella è sostituita dalla versione seguente:

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [I] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complemen- tari
0401.1010		0	07.1	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complemen- tari
0401.2010		0	07.1	
0401.4000		PGI non necessario	07.6	
0401.5010		PGI non necessario	07.6	
0401.5020	1340.00	PGI non necessario	07.6	
0402.1000		PGI non necessario	07.6	
0402.2111		0	07.2	
0402.2120	1340.00	PGI non necessario	07.6	
0402.2911		0	07.2	
0402.2920	1340.00	PGI non necessario	07.6	
0402.9110	223.00	PGI non necessario	07.6	
0402.9120	1340.00	PGI non necessario	07.6	
0402.9910	223.00	PGI non necessario	07.6	
0402.9920		PGI non necessario	07.6	
0403.2011		0	07.3	[4-3]
0403.2099	em [4-1]	PGI non necessario	07.6	
0403.9031	em [4-1]	PGI non necessario	07.6	
0403.9039		PGI non necessario	07.6	
0403.9041	em [4-1]	0	07.3	[4-3]
0403.9051		0	07.3	[4-3]
0403.9061	em [4-1]	PGI non necessario	07.6	
0403.9069		PGI non necessario	07.6	
0403.9072	em [4-1]	PGI non necessario	07.6	
0403.9079	em [4-1]	PGI non necessario	07.6	
0403.9091	18.00	0	07.3	[4-3]
0404.1000	170.00	PGI non necessario	07.6	
0404.9011		PGI non necessario	07.6	
0404.9019		PGI non necessario	07.6	
0404.9081		0	07.3	[4-3]
0404.9099		PGI non necessario	07.6	
0405.1011		0	07.4	
0405.1091		0	07.4	
0405.2011	em [4-1]	0	07.3	[4-3]
0405.2019		0	07.3	[4-3]
0405.9010		0	07.4	
0406.1010		PGI non necessario	07.6	
0406.1020		PGI non necessario	07.6	
0406.1090		PGI non necessario	07.6	
0406.2010		PGI non necessario	07.6	
0406.2090		PGI non necessario	07.6	
0406.3010		PGI non necessario	07.6	
0406.3090		PGI non necessario	07.6	
0406.4010		PGI non necessario	07.6	
0406.4021		PGI non necessario	07.6	
0406.4029		PGI non necessario	07.6	
0406.4081		PGI non necessario	07.6	
0406.4089		PGI non necessario	07.6	
0406.9011		PGI non necessario	07.6	
0406.9019		PGI non necessario	07.6	
0406.9021		PGI non necessario	07.6	
0406.9031		PGI non necessario	07.6	
0406.9039		PGI non necessario	07.6	
0406.9051		PGI non necessario	07	
ex 0406.9051	50.00	PGI non necessario	07.5	[4-2]
ex 0406.9051		PGI non necessario	07.6	
0406.9059		PGI non necessario	07	
ex 0406.9059	50.00	PGI non necessario	07.5	[4-2]

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
ex 0406.9059		PGI non necessario	07.6	
0406.9060		PGI non necessario	07.6	
0406.9091		PGI non necessario	07.6	
0406.9099		PGI non necessario	07.6	
3501.1010	em [4-1]	PGI non necessario	08	
3501.9011	em [4-1]	PGI non necessario	08	
3501.9019	em [4-1]	PGI non necessario	08	

N. 7

7. Disciplinamento del mercato: piantimi di alberi da frutta

La nota [7-1] è sostituita dalla versione seguente:

[7-1] 60 000 pezzi possono essere importati all'aliquota di dazio zero nei limiti del contingente doganale n. 104 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0). Il contingente doganale preferenziale è liberato a scaglioni (art. 18a OIEVFF) e in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

N. 8

8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi

La nota [8-1] e la tabella sono sostituite dalla versione seguente:

[8-1] Nessun disciplinamento della ripartizione del contingente doganale n. 13, ogni importazione è autorizzata all'ADC (art. 26 OIAgr; art. 12 OIEVFF [RS 916.121.10]).

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Contingente doganale (n.) [8-1]
0603.1110	12.50	13
0603.1120	12.50	
0603.1210		13
0603.1220	25.00	
0603.1310		13
0603.1320	25.00	
0603.1410		13
0603.1420	25.00	
0603.1510		13
0603.1520	25.00	
0603.1911		13
0603.1918		13
0603.1921	25.00	
0603.1928	25.00	

N. 13

13. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta*La tabella è sostituita dalla versione seguente:*

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
0808.1011	2.00	PGI non necessario	20	[13-1]
0808.3011	2.00	PGI non necessario	20	
0808.4011	2.00	PGI non necessario	20	
2009.7111		0	21	
2009.7121		0	21	
2009.7910		0	21	
2009.8921		0	21	
2009.8931		0	21	
2009.8941		0	21	
2009.9011		0	21	
2009.9031		0	21	
2009.9041		0	21	
2009.9051		0	21	
2009.9071		0	21	
2009.9081		0	21	
2202.9921		0	21	
2202.9951		0	21	
2202.9971		0	21	
2206.0011		0	21	

N. 15

15. Disciplinamento del mercato: cereali e diversi semi e frutta per l'alimentazione umana*Il testo precedente la tabella è sostituito dalla versione seguente:*

Per l'importazione dei prodotti contrassegnati con [15-2] è necessario un PGI secondo le disposizioni della LAP (RS 531). Le importazioni di altri prodotti, incluse quelle dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate dall'articolo 47.

Prescrizioni specifiche: la ripartizione dei contingenti doganali è disciplinata agli articoli 28 a 33 e il calcolo delle aliquote di dazio delle voci di tariffa in questione è disciplinato all'articolo 4 o 6. Per le voci di tariffa del capitolo 12 della tariffa doganale non vi sono prescrizioni specifiche.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[15-1] L'aliquota di dazio è stabilita secondo l'articolo 6.

[15-2] Con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi secondo le disposizioni della LAP.

Le seguenti voci sono sostituite dalla versione seguente:

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [I] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
...				
1003.9041	Allegato 2	PGI non necessario	28	[15-1]
...				
1004.9021	Allegato 2	PGI non necessario	28	[15-1]
...				
1005.9021	Allegato 2	PGI non necessario	28	[15-1]
...				

